

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI BORSA DI STUDIO

In data presso la sede dell'Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria Locale n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito
più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a
seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 1172 del 30.12.2014

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277)
rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a
Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi
n.5 a S. Donà di Piave

E

l'ing. FABRIS Francesco nato a il e residente
.....in via..... - C.F.;

premesso che:

-il dott. Fabris è risultato, ai sensi della richiamata deliberazione n.
1172/14, primo avente titolo dell'avviso pubblico per l'assegnazione di
una borsa di studio, in staff alla direzione amministrativa, per la
realizzazione di attività inerente la gestione e la riorganizzazione dei
trasporti e della movimentazione dei beni mobili aziendali;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'A.U.L.S.S. n. 10 assegna all'ing. Fabris, che accetta, una borsa di studio, da svolgersi, in staff alla direzione amministrativa, secondo le modalità precisate al successivo art. 2.

2. La borsa di studio è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a)-ristrutturazione/riorganizzazione della gestione dei mezzi di trasporto e dei beni mobili aziendali, anche attraverso l'analisi della convenienza delle diverse possibilità d'investimento, approvvigionamento ed eventuale dismissione dei mezzi/beni obsoleti o divenuti soprannumerari, grazie ad un loro miglior utilizzo;

b)-contenimento dei costi di gestione/manutenzione dei mezzi di trasporto aziendali;

c)-contenimento dei costi derivante dall'utilizzo dei mezzi di trasporto aziendali;

d)-sensibilizzazione/formazione del personale interno dell'azienda al consapevole utilizzo dei mezzi/beni aziendali, organizzando i viaggi dei mezzi in modo da contenere sia i costi che l'usura e programmando gli spostamenti dei beni in sicurezza.

L'ing. Fabris dovrà presentare, al termine del periodo di attività, una relazione di studio sulle attività e sugli obiettivi raggiunti svolte al Responsabile dell'Unità Operativa a cui il professionista afferisce.

3. La borsa di studio avrà vigenza a decorrere dal 09.02.15 e fino al 08.02.16, per 20 (venti) ore settimanali. L'attività dovrà essere iniziata entro il predetto termine a pena di decadenza e senza necessità di diffida

o altre formalità.

4. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 20.000,00= (ventimila/00), al lordo (per le quote direttamente carico dell'A.U.L.S.S. n. 10 e dello stesso collaboratore) di ogni onere fiscale, di rimborso spese viaggio, ecc..

La corresponsione del compenso, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata dal Responsabile di cui all'art. 2, sarà effettuata con cadenza mensile.

5. L'A.U.L.S.S. N. 10 garantisce idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività oggetto del presente contratto.

6. Ai fini fiscali trattasi di reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

La borsa di studio non costituisce rapporto di impiego, né da luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il godimento della borsa di studio è sospeso, in via temporanea, nel caso in cui l'assegnatario debba assentarsi per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo. In tal caso la corresponsione dei benefici economici viene sospesa con decorrenza dalla data di interruzione.

7. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera

raccomandata A.R..

Al borsista che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo pari a 1/12 dell'intera somma prevista quale compenso (€ 20.000,00) per ogni mese di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

8. Il borsista dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia dello stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale ferme restando eventuali ulteriori conseguenze e responsabilità di tipo risarcitorio e/o penalistico connesse al comportamento assunto in relazione al presente accordo.

9. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

10. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

11. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

12. L'ing Fabris consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi

del D.Lgs n. 196/03 e ss., e che gli stessi saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL BORSISTA

- Ing. Francesco FABRIS - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

-Dott. Carlo BRAMEZZA - _____